

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

424 / 2020 del 30/12/2020

Oggetto: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. RINALDO ZANINI

OGGETTO: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. RINALDO ZANINI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 639/2020, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che un'Azienda Sanitaria costituita dalla Regione Lombardia (D.G.R. n. VIII/6994 del 02.04.2008, L.R. 33/2009, come modificata dalla L.R. 23/2015 e dalla L.R. 22/2019 e DGR n. 2701 del 23.12.2019) con il compito di coordinare e promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso i percorsi di formazione di personale sanitario nell'ambito delle attività di emergenza extraospedaliera, nonché di personale tecnico amministrativo e di promozione e diffusione della cultura del soccorso;

DATO ATTO che l'art. 16 comma 3 della citata L.R. n. 33 del 2009, attribuisce ad AREU l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea, attiva, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);

CONSIDERATO che il Dott. Rinaldo Zanini, ex Direttore del Dipartimento Materno Infantile, ex Direttore U.O di Terapia Intensiva Neonatale collocato in quiescenza a decorrere dal 30.06.2018 risulta essere in possesso di adeguata esperienza e di particolare e comprovata specializzazione;

RITENUTO, pertanto, utile e funzionale per AREU acquisire la collaborazione del Dott. Rinaldo Zanini al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività aziendali quali:

- il miglioramento della qualità della sicurezza della rete dei Punti di Offerta per l'assistenza nell'area materna infantile;
- Collaborare con il Ministero della Salute, altre Amministrazioni (Regionali, Province Autonome) e Enti del Servizio Sanitario;
- Sviluppare attività inerenti lo svolgimento e il coordinamento delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
- Prestare attività di consulenza e studio in ulteriori contesti, anche extraregionali, di interesse della Direzione di AREU;

TENUTO CONTO che l'attività di cui al presente accordo sarà prestata dal Professionista d'intesa con la Direzione dell'AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva. Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione Generale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata. Il presente accordo non instaura tra le Parti né vincolo di subordinazione né di rapporto di lavoro dipendente. Il Professionista, per la funzione svolta, provvede a proprio carico alla copertura assicurativa infortuni, manlevando

AREU da qualsivoglia responsabilità per i predetti rischi. Il Professionista deve provvedere in proprio alle eventuali dotazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personal computer, telefono e relativo traffico fonia/dati, ecc.) di cui dovesse aver bisogno per lo svolgimento della funzione.

VISTA la normativa di riferimento in tema di conferimento di incarichi a personale in quiescenza:

- Decreto Legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come successivamente modificato dalla Legge n. 114/2014 – al cui comma 9 dell'art. 5 prevede che “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2011, ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo ... Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...”;
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.”;
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015 “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014”;

VISTO altresì l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2011, che prevede che: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

CONSIDERATO che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di Euro 5.000,00/annuali;

PRECISATO che il contratto di collaborazione decorre dal 01.01.2021 sino a tutto il 31.12.2021, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi

per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contenuto del contratto di collaborazione, autorizzandone la sottoscrizione, per incarico di consulenza e studio a titolo gratuito tra l'AREU e il Dott. Rinaldo Zanini, il cui testo, concernente le condizioni economiche, connesse al solo rimborso dei costi sostenuti, e operative previste per lo svolgimento di tale incarico, viene approvato ed è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la collaborazione del Dott. Rinaldo Zanini sarà resa al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e l'implementazione di progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU quali:
 - il miglioramento della qualità della sicurezza della rete dei Punti di Offerta per l'assistenza nell'area materna infantile;
 - collaborare con il Ministero della Salute, altre Amministrazioni (Regionali, Province Autonome) e Enti del Servizio Sanitario;
 - sviluppare attività inerenti lo svolgimento e il coordinamento delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - prestare attività di consulenza e studio in ulteriori contesti, anche extraregionali, di interesse della Direzione di AREU;
3. di prendere atto che l'attività di cui al presente accordo sarà prestata dal Professionista d'intesa con la Direzione di AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva. Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione Generale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata. Il presente accordo non instaura tra le Parti né vincolo di subordinazione né di rapporto di lavoro dipendente. Il Professionista, per la funzione svolta, provvede a proprio carico alla copertura assicurativa infortuni, manlevando AREU da qualsivoglia responsabilità per i predetti rischi. Il Professionista deve provvedere in proprio alle eventuali dotazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personal computer, telefono e relativo traffico fonia/dati, ecc.) di cui dovesse aver bisogno per lo svolgimento della funzione.
4. di precisare che il contratto di collaborazione decorre dal 01.01.2021 sino a tutto il 31.12.2021, con esclusione del tacito rinnovo;
5. di stabilire che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al citato contratto, nel limite di Euro 5.000,00/annui;
6. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta massima di Euro 5.000,00, la quale sarà contabilizzata nel bilancio dell'esercizio dell'anno 2021 al conto n. 30.20.32.60 ("Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno") della contabilità aziendale;

7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Mare Claudio

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA**E STUDIO A TITOLO GRATUITO****TRA**

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),
con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,
in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro
tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Dott. Rinaldo Zanini (di seguito per brevità anche Professionista), nato a
Milano, ex Direttore del Dipartimento Materno Infantile, ex Direttore U.O.
di Terapia Intensiva Neonatale collocato in quiescenza a decorrere dal
30 giugno 2018.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 Oggetto e attività connesse all'incarico**

L'AREU attribuisce al Dott. Rinaldo Zanini che lo accetta, l'incarico di
consulenza e studio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e
disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge del 6 luglio 2012,
n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7
agosto 2015, n. 124 e s.m.i., al fine di collaborare, nell'ambito delle
attività di competenza di AREU, per:

- il miglioramento della qualità della sicurezza della rete dei Punti di
Offerta per l'assistenza nell'area materna infantile;
- collaborare con il Ministero della Salute, altre Amministrazioni
(Regionali, Province Autonome) e Enti del Servizio sanitario;
- sviluppare attività inerenti lo svolgimento e il coordinamento delle

funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera.

Al Professionista potrà essere richiesto di prestare attività di consulenza e studio in ulteriori contesti, anche extraregionali, di interesse della Direzione di AREU. L'attività di cui al presente accordo sarà prestata dal Professionista d'intesa con la Direzione dell'AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva. Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione Generale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata. Il presente accordo non instaura tra le Parti né vincolo di subordinazione né di rapporto di lavoro dipendente. Il Professionista, per la funzione svolta, provvede a proprio carico alla copertura assicurativa infortuni, manlevando AREU da qualsivoglia responsabilità per i predetti rischi. Il Professionista deve provvedere in proprio alle eventuali dotazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personal computer, telefono e relativo traffico fonia/dati, ecc.) di cui dovesse aver bisogno per lo svolgimento della funzione.

Art. 2 Condizioni economiche

L'attività viene resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di Euro

5.000,00/anno. Nel caso in cui AREU dovesse concordare con il Professionista che lo stesso si rechi, per conto dell'Azienda, presso sedi differenti da quella aziendale, AREU stessa potrà provvedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare direttamente, con oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del Professionista.

Art. 3 Durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata annuale sino a tutto il 31.12.2021, con esclusione del tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it e per il Dott. Rinaldo Zanini all'indirizzo: rinaldozanini@gmail.com.

Art. 4 Imposte e oneri

Il Presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, da parte di AREU, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, per entrambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 5 Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 6 Piano di prevenzione della corruzione - Codice di

	comportamento	
	Il Professionista con la sottoscrizione del presente accordo si impegna al	
	rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di	
	comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU), le cui	
	prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente	
	accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione	
	del rapporto.	
	Art. 7 Trattamento dei dati personali	
	Le Parti in caso di trattamento di dati personali e sensibili relativi	
	all'esecuzione del presente accordo, garantiscono il rispetto della	
	normativa prevista dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nonché del	
	Regolamento UE 2016/679, a tutela della riservatezza. Il Professionista	
	autorizza, altresì, AREU all'uso, al trattamento e al trasferimento dei suoi	
	dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 al fine del	
	presente accordo.	
	Letto, approvato e sottoscritto. Milano, data dell'ultima sottoscrizione.	
	AREU, Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli	
	Dott. Rinaldo Zanini	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti	
	espressamente concordano ed specificatamente e per iscritto l'articolo	
	relativo al Foro competente in caso di controversie.	
	AREU, Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli	
	Dott. Rinaldo Zanini	